

LE OPERE D'ARTE: QUADRO GENERALE DELL'EVENTUALE TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *Cenni preliminari sull'art. 67, primo comma, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986* – 3. *La cessione estera di opera d'arte e la cessione di opera d'arte da parte di soggetto non residente* – 4. *Dall'attività d'impresa al collezionismo passando per l'attività commerciale non abituale* – 5. *La cessione di opera d'arte nei paradigmi dell'attività d'impresa, dell'attività commerciale non abituale e dell'attività fiscalmente irrilevante* – 6. *Quando la cessione di opera d'arte non è fonte di reddito d'impresa e di reddito diverso* – 7. *Una recente giurisprudenza di merito: Commissione tributaria I grado di Trento, sez. II, 27 novembre 2017, n. 191.*

1. Premessa

È noto l'interesse prestato dall'ordinamento giuridico all'arte e all'opera d'arte.

Interesse di cui, come parimenti noto, v'è manifestazione già nel dettato costituzionale, laddove, a più riprese e con diversi fini, sono menzionate l'arte e il patrimonio artistico (1).

Analogamente, la legislazione ordinaria detta plurime disposizioni che all'opera d'arte riconoscono specifica tutela e ne regolamentano la circolazione (2).

Non minore, evidentemente, è la rilevanza tributaria dell'opera d'arte e, di conseguenza, delle vicende che la caratterizzano.

Significativa, ad esempio, è la regolamentazione del c.d. "diritto di seguito" (o, con terminologia impiegata dalla legislazione francese, "droit de suite"), che, quale «compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore» (3), assume eguale trattamento fiscale

(1) Il riferimento è, avanti a tutto, all'art. 9 Cost. (secondo cui «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione») e all'art. 33 Cost. (il quale, tra l'altro, sancisce che «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»).

(2) Si veda, al riguardo, la recente legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di derivazione europea, che ha modificato la disciplina concernente il controllo della circolazione delle opere d'arte rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Il dettame normativo prevede ora la possibilità di esportazione (con autocertificazione) di opere d'arte d'interesse di valore unitario inferiore a 13.500 euro, se realizzate da oltre settant'anni. Tale «agevolazione» non opera, però, per peculiari tipologie di beni, quali i reperti archeologici, i manoscritti e gli archivi.

(3) Così, letteralmente, è dato leggersi nell'art. 144, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (nel testo consolidato al 6 febbraio 2016, ex D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), il quale, rubricato "Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti" dispone che «1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. 2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel

del compenso conseguito dall'alienazione dell'opera medesima.

Obiettivo del presente elaborato è proprio la disamina dell'eventuale tassazione ai fini delle imposte dirette in capo alla persona fisica derivante della ces-

mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. 3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore». Senza pretesa di esaustività, giova ricordare che: a) ai fini del "diritto di seguito", per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali (art. 145, primo comma, della legge n. 633/1941); b) il "diritto di seguito" non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente (art. 147) e si estende per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte (art. 148), nel qual caso compete agli eredi dell'autore medesimo, ovvero, in difetto di successori entro il sesto grado, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, per i propri fini istituzionali (art. 149); c) il compenso, a carico del venditore (art. 152), è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro ed è normativamente calcolato, al netto dell'imposta (art. 151), come percentuale sul medesimo prezzo, non potendo comunque superare i 12.500,00 euro (art. 150); d) l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di "diritto di seguito" grava sull'operatore professionale intervenuto nella vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 144, secondo comma, della citata legge n. 633/1941, così come grava sul medesimo soggetto l'obbligo di provvedere al versamento, in favore della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), del compenso per essa previsto in conformità a quanto disposto dal decreto 4 maggio 2012 (art. 152, secondo comma); e) fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori non sia stato effettuato, l'operatore professionale intervenuto nella vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 144, secondo comma, della legge n. 633/1941, è, per espressa previsione di legge, depositario delle somme prelevate e, se intervenuto nella vendita quale acquirente o intermediario, è solidalmente tenuto, con il venditore, al pagamento del compenso da quest'ultimo dovuto (art. 152, commi secondo e terzo).

sione di un'opera d'arte, volendosi appurare come detta compravendita venga ad essere considerata dalla vigente disciplina nazionale. Tale analisi sarà anticipata da alcune brevi considerazioni preliminari anche di taluni ordinamenti stranieri, reputandosi comunque d'interesse, se non altro in ragione degli attuali ambiti del c.d. "mercato dell'arte", la disamina comparatistica.

2. *Cenni preliminari sull'art. 67, primo comma, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986*

Ponendo mente alle vigenti disposizioni, si è persuasi che l'appurare se il ricavato della vendita di un'opera d'arte debba considerarsi imponible perché provento di un'attività commerciale, ancorché non esercitata abitualmente, è operazione esegetica che, dovendo trovare esito nella giusta lettura dell'art. 67, primo comma, lett. i), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, postula l'individuazione della corretta linea di confine fra la nozione di "collezionismo d'opere d'arte" e "commercio, abituale od occasionale, in opere d'arte".

Dirimenti, al riguardo (per le motivazioni che saranno illustrate nell'immediato prosieguo), le ragioni sottostanti e le finalità perseguite: «l'attività del commerciante è un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni essenzialmente diretta al mercato, cioè finalizzata allo scambio per il mercato» (4); «il fine, in senso lato, di godimento personale ... anima, invece, l'attività del collezionista» (5).

Il «commerciante, abituale od occasionale, in opere d'arte», quindi ed ancorché occasionalmente, muove il bene (acquistandolo, rivendendolo, ovvero intermediando la compravendita) a scopo di profitto e perseguendo finalità di lucro, speculando, quindi, sulle variazioni, nel tempo, del valore del bene; il "collezionista", viceversa, è mosso da ragioni di mero godimento dell'opera, così perseguendo scopi di arricchimento non patrimoniale, ma personale.

È pertanto muovendo da tali nozioni che deve essere letto, almeno ai fini che qui interessano, l'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, giacché la vigente normativa – venute meno le previsioni di cui all'art. 76 (6) e all'art. 80 (7) del D.P.R. 29 settembre

(4) Cfr. V. VERDUCCI, *Collezionismo e attività d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2003, 297.

(5) Cfr. V. VERDUCCI, *op. cit.*, 297.

(6) La citata disposizione stabiliva, ai fini che qui interessano, che «Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il prezzo reale d'acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, ed il prezzo reale conseguito, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta. Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria: ... 3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato e in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni». La norma, quindi, stabiliva la tassazione delle plusvalenze originate da operazioni realizzate con fini speculativi i quali - per espressa previsione di legge - dovevano ritenersi (mediante presunzione assoluta) sussistenti allorché l'arco temporale intercorso fra acquisto e vendita fosse stato inferiore a due anni.

(7) La citata disposizione stabiliva che «Alla formazio-

1973, n. 597 – impone di verificare se la cessione configuri un'attività commerciale abituale, ovvero, diversamente, se la stessa dia luogo ad un'attività commerciale non abituale che comunque attragga a tassazione i relativi proventi: evidente, quindi, che solo l'esito negativo di entrambi i predetti accertamenti legittima l'affermazione della non imponibilità, ai fini delle imposte sul reddito, dei proventi della cessione di un'opera d'arte.

3. *La cessione estera di opera d'arte e la cessione di opera d'arte da parte di soggetto non residente*

Comprendere come la cessione di un'opera d'arte sia disciplinata negli ordinamenti stranieri è speculazione di sicuro interesse: sia perché il c.d. "mercato dell'arte" presenta, vieppiù oggi, dimensioni territoriali sovranazionali, sia perché, non essendo infrequente la detenzione estera del bene, non è remoto, nell'ipotesi di cessione del medesimo bene, il "rischio" di una intollerabile "doppia imposizione giuridica".

La vicina Confederazione Elvetica ha un sistema di tassazione diretta simile a quello italiano: tassazione illimitata del residente (c.d. "worldwide income") e, per i redditi prodotti sul territorio elvetico, limitata a quelli di impresa e immobiliari (8). Diversamente dall'ordinamento italiano, la legge svizzera, sia quella federale che quella cantonale, prevede l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze realizzate mediante vendita di beni mobili posta in essere da persona fisica. Quanto, poi, alla cessione di un'opera d'arte, detta esenzione sussiste a condizione che la cessione non sia posta in essere nell'esercizio di attività commerciale (mercante d'arte). Attività lavorativa del contribuente, frequenza delle transazioni, approccio sistematico all'investimento, indebitamento e reinvestimento della plusvalenza sono i criteri preposti all'accertamento dell'esercizio dell'attività commerciale: anche la sussistenza di uno solo di essi, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte Federale (*Bundesgericht*), può decretare la natura commerciale della vendita di un'opera dell'arte ed il suo assoggettamento all'imposizione federale, e cantonale, nonché all'imposta indiretta sul valore aggiunto (9).

Similmente alla disciplina nazionale, il reddito delle persone fisiche residenti in Austria (*Einkommensteuergesetz*) è ripartito in categorie omogenee (10). Le plusvalenze non sono però generalmente tassate,

ne del reddito complessivo, per il periodo d'imposta e nella misura in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto». Sull'opportunità della intervenuta abrogazione della citata norma, che in assenza di una definizione legislativa del concetto di reddito rendeva incerto e controverso il perimetro dei fatti tassabili, si veda, tra gli altri, F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale*, Torino, 2016, II, 82.

(8) Come si avrà modo di analizzare di seguito le fattispecie reddituali di tassazione del non residente in Italia è senz'altro più ampia di quella elvetica.

(9) A riguardo si veda D. BADER - C. SEILER, *The Taxation of High-Net-Worth Individuals in Switzerland*, in *Bulletin for International Taxation*, April/May 2015, 252.

(10) In realtà le categorie reddituali austriache sono sette, riconoscendo l'ordinamento anche quella delle rendite. In argomento si veda Y. SCHUCHTER - A. KRAS, *Austria Individual Taxation*, in *Country Surveys*, IBFD 2018, 4.

se non speculative e se non afferenti a cessioni immobiliari e di prodotti finanziari, destinatarie di peculiare disciplina. È speculativa, *ex lege loci*, la vendita di beni mobili posta in essere entro un anno dall'acquisto.

Le plusvalenze da cessione di opere d'arte costituiscono maggior reddito tassabile anche secondo l'ordinamento francese (11) e quello statunitense (12), a prescindere da eventuali presunzioni legali assolute afferenti limiti di tempo e da eventuali riclassificazioni della fattispecie come manifestazione dell'esercizio di attività commerciale con "intenti speculativi".

Appurata, sebbene per sommi capi, la differente disciplina cui i richiamati ordinamenti assoggettano la cessione di opera d'arte e, in particolare, la plusvalenza così realizzata (13), è comunque opportuno svolgere – ponendo mente alla normativa nazionale ed ai rapporti tra questa e quella sovranazionale – alcune considerazioni relativamente alla disciplina applicabile alla plusvalenza realizzata:

a) dal residente italiano mediante la cessione di un'opera d'arte ubicata in territorio estero,

b) dal non residente italiano mediante la cessione di un'opera d'arte sita nel territorio nazionale.

Rilevante, con riguardo alla fattispecie *sub b)*, la previsione di cui all'art. 23 del TUIR ed il conseguente assoggettamento ad imposizione dei redditi (da considerarsi) prodotti nel territorio italiano, quali, tra gli altri, «i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso».

Sennonché, in ragione dei noti rapporti intercorrenti tra norme interne e norme di matrice sovranazionale, il citato art. 23 del TUIR appare destinato a trovare applicazione nei soli casi in cui la fattispecie concreta non sia regolamentata dalle norme da ultimo citate (14). Pertanto:

- allorché il non residente non possa invocare la Convenzione contro la doppia imposizione (15), il medesimo potrà comunque avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 5, quinto comma, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e della conseguente non tassabilità dei c.d. redditi diversi non indicati dall'art. 67, primo comma, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR, sempre che sussista, ancorché non applicabile alla fattispecie concreta, una Convenzione contro la doppia imposizione che consenta il c.d. "scambio di

informazioni" e lo Stato contraente non sia considerato a regime fiscale privilegiato;

- allorché, viceversa, il non residente possa invocare una Convenzione contro la doppia imposizione, si è persuasi che la c.d. "allocation rule" a tal fine dirimente sia quella tipizzata dall'art. 13 (16) del modello OCSE/Nazioni Unite che, rubricato "capital gain" (17) [espressione che, nelle Convenzioni stipulate dallo Stato italiano, ha trovato traduzione nel sintagma "utili di capitale" (e non plusvalenze) (18)], dispone al par. 4 che «Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente» (19).

Valgano, a maggior chiarezza, le seguenti esemplificazioni:

a) ai sensi del citato art. 13, quarto comma, della Convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta dall'Italia e dalla Francia in data 7 gennaio 1992, nel caso di cessione di opera d'arte detenuta dal residente italiano in territorio francese, la plusvalenza così realizzata non sconta, sul territorio francese, alcuna imposta, residuando, per quanto concerne la normativa italiana, l'accertamento della "natura" di tale cessione, con conseguente assoggettamento a tassazione se manifestazione di un'attività commerciale ancorché non abitale;

b) ai sensi del citato art. 13, terzo comma, della Convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta dall'Italia e dall'Austria in data 1° maggio 1990, nel caso di cessione di opera d'arte detenuta dal residente austriaco in territorio italiano, la plusvalenza così realizzata non sconta, sul territorio italiano (quan-

(16) Definito dal commentario OCSE come una "catch-all clause", ovvero norma "pigliatutto".

(17) Il modello OCSE 2017 riporta «Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident».

(18) Peraltro, l'evocato commentario specifica che non v'è una definizione precisa di "capital gains", ma l'evento tributario deve essere inteso come vendita di proprietà in senso ampio ovvero anche con provvedimenti di espropriazione, scambio di azioni, di diritti e anche successione; cfr. OCSE, *op. cit.*, 292.

(19) Paradigmatica espressione di "disposizione in bianco", la previsione *de qua* - in quanto concernente la vendita di ogni bene mobile, eccezione fatta per navi, aeromobili e quote societarie, trattate nei precedenti paragrafi unitamente alla cessione di beni immobili (si veda, al riguardo, M. LANG, *Introduction to the Law of Double Tax Conventions*, Vienna, 2010, 102) - sancisce il primato dello Stato contraente ove l'alienante è residente e la soccombenza dello Stato contraente in cui l'opera d'arte è detenuta ed il divieto, per quest'ultimo, di assoggettare a tassazione, quale che sia la propria normativa interna, la plusvalenza generata dalla cessione dell'opera d'arte. Peraltro, come specificato dal commentario al modello OCSE con riguardo al citato art. 13, par. 5 (previsione che è stata oggetto di c.d. "reservations" formulate da una moltitudine di Stati contraenti; per vero, nei trattati attualmente in vigore e stipulati dall'Italia, il principio di tassazione esclusiva dello Stato di residenza dell'alienante non è oggetto di alcuna deroga), la "legittimazione" dello Stato contraente ove risiede l'alienante al prelievo d'imposta postula la vigenza di una norma interna deputata alla tassazione di tali tipologie di reddito (il che, per vero, potrebbe legittimare anche ipotesi di c.d. "doppia non tassazione").

(11) *Code général des impôts - Article 150 UA*, reperibile all'indirizzo www.legifrance.gouv.fr (accesso del 10/3/2018).

(12) Si vedano, al riguardo, J. MC CARTHY, *Federal Income Taxation of Fine Art*, 2, *Cardozo Arts & Ent.* 42, 1983, 25; e A. RHODES, *Big Picture, Fine Print: The Intersection of Art and Tax*, 26 *Colum. J.L. & Arts* 179 (2003).

(13) Differenze, per vero, analiticamente analizzate anche dal commentario OCSE (si veda, al riguardo, OCSE, *Model Tax Convention on Income and Capital* versione del 21 novembre 2017, 291-303), che non manca di evidenziare, nel dettaglio, la disciplina prevista da alcuni ordinamenti stranieri.

(14) Si veda, al riguardo, V. UCKMAR - G. CORASANITI, - P. DE' CAPITANI DI VIMERCATI - C. CORRADO OLIVA, *Manuale di diritto tributario internazionale*, Padova, 2012, 8.

(15) Come è a dirsi, ad esempio, nel caso del c.d. "globalista svizzero/italiano", stante il disposto dell'art. 4, quinto comma, lett. b), della Convenzione Italia-Svizzera sottoscritta il 27 marzo 1979.

d'anche ascrivibile al paradigma dell'attività commerciale non abituale), alcuna imposta, residuando, ai fini della legge austriaca, la verifica del c.d. "periodo speculativo d'osservazione", con conseguente assoggettamento a tassazione se l'opera è stata posseduta da meno di un anno e doppia non tassazione se la medesima è stata posseduta da oltre un anno (20).

A conclusione del presente paragrafo, appare opportuno far cenno alla normativa sul c.d. "monitoraggio fiscale" di cui agli artt. 4 e seguenti del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori").

Come noto, riguardato nella sua dimensione oggettiva, l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 4 del D.L. n. 167/1990 concerne la detenzione estera di investimenti ovvero attività di natura finanziaria «suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia».

Come parimenti noto, la prassi amministrativa (21) – senz'altro motivata dalla necessità di prevenire e dissuadere fenomeni di evasione internazionale, incentivati dall'assenza di un adeguato scambio di informazioni amministrative con altri Paesi – ha fornito una lettura "estensiva" – e, almeno in taluni casi, non proprio conforme al dettato normativo (22) – delle evocate attività patrimoniali e finanziarie oggetto di monitoraggio.

Trattasi, per vero, di interpretazione che, come rilevato dalla dottrina, è destinata ad essere superata anche in conseguenza dell'evoluzione normativa, sia comunitaria che internazionale, sul c.d. "scambio automatico di informazioni" (23).

È più restrittiva, invece, l'esegesi giurisprudenziale: significativa, al riguardo, è la Commissione tributaria regionale del Veneto (24) che, con riferimento ad un conto estero improduttivo di interessi e non dichiarato nel quadro "RW", ha precisato che «la lettera della legge è chiara – debbono esistere redditi prodotti all'estero, che nel caso che occupa sono assenti – ma anche lo spirito della norma pone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale – anche questa assente» (25).

Proprio dando seguito a tale esegesi e, quindi, nella giusta interpretazione del riferimento normativo alla detenzione estera di investimenti ed attività finanziarie «suscettibili di produrre redditi imponibili in

(20) Si veda, a tale riguardo, M. LANG, *Introduction to the Law of Double Tax Conventions*, Vienna, 2010, 103.

(21) Si vedano, in particolare, circ. 21 giugno 2011, n. 28/E, in *Boll. Trib.*, 2011, 1025; e circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E, *ivi*, 2014, 66.

(22) A giudizio di chi scrive è quantomeno inusuale la distinzione, invalsa nella prassi amministrativa, tra auto di lusso e auto non di lusso, come se vi fosse un obbligo dichiarativo differente per i beni mobili di particolare valore economico, differenza che non risulta dal dettame normativo.

(23) Si veda, al riguardo, M. PIAZZA - M. LAGUARDIA, *Sempre troppo complicato il quadro RW di Unico 2016*, in *il fisco*, 2016, 2214.

(24) Cfr. Comm. trib. reg. del Veneto, sez. II, 17 gennaio 2018, n. 70, in *Boll. Trib. On-line*.

(25) In senso conforme cfr. anche Comm. trib. di II grado di Bolzano, sez. II, 12 giugno 2014, n. 48, in *Boll. Trib. On-line*.

Italia», si è persuasi che:

a) poiché, come meglio si vedrà nell'immediato prosieguo, la circolazione dell'opera d'arte genera, per il tramite della sua cessione, un reddito imponibile solo allorquando sia manifestazione di un'attività commerciale [rilevante, se non abituale, ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, e, se abituale, ai sensi dell'art. 55 del TUIR], solo in detto caso la detenzione estera dell'opera ed il provento della cessione medesima, se allocato in territorio estero, è oggetto dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 4 del citato D.L. n. 167/1990;

b) allorquando, invece, la cessione dell'opera d'arte non sia posta in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, i proventi della stessa [sottratti dunque all'ambito di operatività dell'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, e non altrimenti riconducibili nelle previsioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto] esulano, in quanto privi di rilevanza reddituale, dall'ambito di operatività dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990, salvo il reinvestimento del provento rilevato ai sensi dello stesso art. 4.

4. Dall'attività d'impresa al collezionismo passando per l'attività commerciale non abituale

Come noto l'art. 55 del TUIR dispone, tra l'altro, che «sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali» e che «per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c.».

Poiché l'art. 2195 c.c. menziona anche «l'attività intermedia nella circolazione dei beni», la compravendita di opere d'arte è certamente idonea, se posta in essere con i caratteri della professionalità – ancorché non esclusiva – e dell'abitudine, ad essere inquadrata nell'ambito di operatività del citato art. 55 del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione, quale reddito di impresa, dei proventi generati.

Infatti, atteso che l'evocata normativa, pur prescindendo dal c.d. "requisito organizzativo" (26), richie-

(26) Come noto, l'ordinamento tributario ha fatto propria una nozione di "impresa" e di "imprenditore" certamente più ampia di quella declinata dall'art. 2082 c.c., che qualifica come imprenditore colui che «esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Diversamente, l'art. 55 del TUIR, nel definire la nozione di "reddito di impresa", non richiede l'esercizio in forma organizzata dell'attività, bensì - esclusivamente - che la stessa sia svolta per professione abituale, ancorché in forma non esclusiva. In tal senso, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che «La nozione tributaria dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva. L'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene all'esercizio di un'attività di commercio posta in essere nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo

de comunque che l'attività svolta sia caratterizzata da professionalità abituale – ancorché non esclusiva – ed atteso che, almeno secondo la giurisprudenza di legittimità, detta abitudine non deve essere accertata secondo parametri temporali prestabiliti, non potendo essere «negata quante volte l'unico affare compiuto appaia di notevole rilevanza economica e si articoli in una serie di operazioni di una certa complessità» (27), appare corretto affermare che anche la cessione di una opera d'arte ben potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 55 del TUIR.

Nemmeno – ed anzi, a maggior ragione – può escludersi che detta cessione possa rilevare ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, il quale dispone che «sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ... i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente».

Se, infatti, l'art. 55 del TUIR esige che l'attività, per potersi definire di impresa, sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva, non di meno il difetto della medesima non comporta esenzione dall'imposizione, giacché, se esercitata con i crismi della commercialità non abituale, detta attività deve essere ricondotta al paradigma normativo dell'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione, quale reddito diverso, dei proventi generati (28).

e soggettivo dell'atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, era stato accertato che il contribuente, dopo aver acquistato mobili di antiquariato per un rilevante controvalore, li aveva rivenduti senza adempiere gli obblighi di dichiarazione: la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva dedotto l'esistenza del requisito della professionalità e dell'abitudine dell'attività in base alla rilevanza dell'investimento compiuto mediante l'acquisto dei mobili, alla pluralità degli acquirenti ed alla circostanza che il contribuente non era stato in grado di identificarli)» In questi termini cfr. Cass. sez. trib., 20 dicembre 2006, n. 27211, in *Boll. Trib. On-line*; nella giurisprudenza successiva, si veda, Cass., sez. trib., 7 novembre 2012, n. 19237, *ivi*, secondo la quale «Spetta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata, la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente come attività d'impresa, tenendo presente che la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 del D.P.R. 917/1986 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde dal requisito organizzativo, esigendo soltanto che l'attività svolta sia contrassegnata dalla professionalità abituale».

(27) Così letteralmente Cass., sez. I, 10 maggio 1996, n. 4407, in *Boll. Trib.*, 1996, 1623.

(28) Il presente articolo è afferente esclusivamente alla tassazione diretta delle persone fisiche; residuano pertanto importanti considerazioni circa: 1. La tassazione IVA e l'analisi del concetto di esercizio d'impresa ovvero del requisito soggettivo ex art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: è pacifico che nel caso di reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR sia dovuta anche l'imposta indiretta mentre appare più problematica e meritevole di separata analisi l'applicazione della stessa nel caso di esercizio di professione non esclusiva ovvero nell'esercizio di attività commerciale non abituale; 2. L'eventuale debenza dell'imposta

Al contrario sembra particolare la posizione del lavoratore autonomo in quanto l'art. 54 del TUIR (29) prevede esplicitamente la non tassabilità delle plusvalenze di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione cui il costo è stato parzialmente dedotto nell'ambito delle spese di rappresentanza (30).

5. *La cessione di opera d'arte nei paradigmi dell'attività d'impresa, dell'attività commerciale non abituale e dell'attività fiscalmente irrilevante*

Dando seguito a quanto fin qui rappresentato e precisato che le «attività commerciali» richiamate dal citato art. 67 del TUIR non possono che essere quelle elencate nell'art. 2195 c.c. (31) – disposizione cui rinvia anche l'art. 55 dello stesso decreto – e che, quindi, le «attività commerciali» che generano redditi diversi sono le stesse che, se esercitate abitualmente, produrrebbero reddito d'impresa (32), appare corretta la seguente tripartizione:

a) allorché la compravendita di opera d'arte sia posta in essere «per professione abituale, ancorché non esclusiva», i profitti della stessa, in quanto provento di una impresa commerciale, soggiacciono all'imposizione di cui agli artt. 55 e seguenti del TUIR;

b) allorché, invece, la compravendita di opera d'arte sia posta in essere «per professione ... ancorché non esclusiva» esercitata non abitualmente – cioè a dire nell'esercizio di una attività commerciale non abituale – i proventi della stessa soggiacciono all'imposizione di cui agli artt. 67 e seguenti del TUIR;

c) allorché, infine, la compravendita di opera d'arte non sia posta in essere «per professione ... ancorché non esclusiva» esercitata abitualmente o non abitualmente, i proventi della stessa non soggiacciono ad alcuna imposizione (33).

di registro; 3. L'eventuale applicazione delle imposte di successione e donazione.

(29) A partire dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(30) Al riguardo si veda M. LEO, *Le imposte di redditi nel Testo Unico*, Milano, 2016, 887.

(31) In tal senso si veda anche P. SCARIONI - P. ANGE-LUCCI, *L'attività del collezionista puro nella qualificazione del rapporto tributario*, in ID., *La tassazione delle opere d'arte*, Milano, 2014, 102, i quali, con riguardo alla previsione di cui all'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, hanno precisato che «il dato letterale della disposizione induce, infatti, a ritenere che nel suo ambito applicativo ricadano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile qualora non siano esercitate con continuità, regolarità e professionalità».

(32) In tal senso, nella giurisprudenza di merito, si veda Comm. trib. prov. di Pisa, sez. I, 13 gennaio 2004, n. 33, in *Boll. Trib. On-line*, secondo cui «Va intanto rilevato che, ai sensi dell'art. 51 dello stesso TUIR, le «attività commerciali» sono quelle elencate nell'art. 2195 del c.c., che, se svolte per professione abituale (ancorché non esclusiva), costituiscono esercizio di impresa commerciale e producono, quindi, il reddito d'impresa, che, come tale, viene sottoposto a tassazione. Astrattamente, quindi, può dirsi che le «attività commerciali che generano redditi diversi» sono le stesse di cui al citato art. 51, purché non esercitate abitualmente».

(33) Coglie quindi nel giusto quella dottrina [si veda, al riguardo, G. MAISTO, *Profili fiscali relativi all'acquisto e alla detenzione di opere d'arte*, in G. NEGRI CLEMENTE - S. STABILE (a cura di), *Il diritto dell'arte. La circolazione delle opere d'arte*, Milano, 2014] che, avendo riguardo al profilo soggettivo della cessione d'opera d'arte, ha acutamente distinto tra: a) il c.d. «mercante d'arte», cioè a dire colui che

6. Quando la cessione di opera d'arte non è fonte di reddito d'impresa e di reddito diverso

Quale che sia il criterio classificatorio che si intende privilegiare, un aspetto appare, almeno a giudizio di chi scrive, fuori di dubbio: non è tanto il requisito dell'abitudine a rilevare quale criterio cardine nel sussumere la cessione d'opera d'arte in una delle categorie proposte, quanto la natura commerciale dell'attività svolta.

L'abitudine, infatti, legittima la contrapposizione fra il c.d. "mercante d'arte" ed il c.d. "speculatore occasionale" e la conseguente imposizione – quale reddito d'impresa – dei proventi conseguiti dal primo e – quale reddito diverso – di quelli ottenuti dal secondo.

Ma l'abitudine per nulla è rilevante ai fini della distinzione fra il c.d. "speculatore individuale", il c.d. "mercante d'arte" ed il c.d. "collezionista puro" e, quindi, ai fini della individuazione delle fattispecie in cui la cessione d'opera d'arte risulti estranea a qualsivoglia forma di imposizione reddituale: come detto, infatti, ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, sono redditi diversi quelli «derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente».

Diversamente, ai predetti fini e stante l'attuale disciplina positiva, l'accertamento che risulta decisivo è quello concernente il contesto in cui ha trovato esecuzione la cessione dell'opera d'arte:

a) allorché sia manifestazione di un'attività commerciale, la stessa è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, se non abituale, oppure a quello di cui all'art. 55 del medesimo decreto se abituale;

b) allorché, invece, non risulti posta in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, i proventi della stessa, sottratti all'ambito di operatività dell'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, e non altrimenti riconducibili nelle previsioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto, risultano privi di rilevanza reddituale.

E, come già brevemente anticipato, il sindacato sulla "commercialità" della cessione d'opera d'arte altro non è se non l'epilogo di un accertamento (da condursi necessariamente "caso per caso") che non può che avere riguardo allo scopo – speculativo o meno – perseguito per il tramite della medesima cessione: si ritiene, infatti, che l'appurare se una cessione si inserisca nell'ambito di un'attività commerciale (ancorché occasionale) è indagine che, sul piano fattuale, non appare discostarsi dall'accertamento della ricorrenza di un intento speculativo (34), cioè

professionalmente e abitualmente (ancorché privo di un'organizzazione imprenditoriale), svolge attività di commercio di opere d'arte, con scopi di profitto; b) il c.d. "speculatore occasionale", cioè a dire colui che, non abitualmente e quindi occasionalmente, commercia opere d'arte, perseguendo un profitto; c) il c.d. "collezionista privato", cioè a dire colui che, nella compravendita di un'opera d'arte, non è mosso da interessi patrimoniali, bensì non patrimoniali, dall'intento di incrementare la propria collezione, per goderne la bellezza, ovvero di cedere l'opera d'arte per poi sostituirla con altra.

(34) In tal senso ci pare possa essere letto G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Padova, 2016, 53 e seguenti, il quale, trattando della «coincidenza del con-

a dire dalla volontà di trarre beneficio economico, mediante una sequela di atti sistematici e lucrosi a ciò funzionali, dalla variazione nel tempo del valore del bene (35).

Il che, almeno a giudizio di chi scrive, corrobora l'idea per cui, se è vero che la vigente disciplina non tipizza espressamente – a differenza della previgente (36) – la tassazione delle plusvalenze speculative, non è meno vero che [almeno con riguardo alla previsione di cui all'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR] dal silenzio normativo non può che farsi discendere l'inesistenza di qualsivoglia presunzione del fine speculativo, non certo l'irrilevanza del medesimo fine.

Se, quindi, l'accertamento della sussumibilità della cessione di opera d'arte nel paradigma della "attività commerciale" si risolve in un sindacato che non appare differenziarsi da quello concernente la ricorrenza dell'intento speculativo, ben si comprende come detta indagine non possa che essere svolta "caso per caso", nella giusta valorizzazione di tutte le circostanze e gli accadimenti caratterizzanti la fattispecie concreta e nella giusta consapevolezza che, non essendo l'intento speculativo un accadimento proprio della realtà esteriore, il medesimo non può che essere appurato all'esito di un accertamento inferenziale, nel quale il "fatto" (*id est*, la finalità speculativa) da provare è ignoto ed è ricostruito tramite un procedimento presuntivo scaturente da altri fatti noti.

Poiché, quindi, l'intento speculativo altro non è se non l'oggetto di una prova indiretta, o presun-

to di "attività commerciale occasionale" e della abrogata "operazione speculativa isolata", ha in conclusione affermato che «bene ha fatto ... il legislatore a sopprimere, con il testo unico vigente, l'equivoca nozione di operazione con fini speculativi, mantenendo in vita unicamente la più limpida nozione di attività commerciale non abituale, coincidente in tutto e per tutto con la prima».

(35) Si veda, in giurisprudenza, Cass., sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21776, in in *Boll. Trib. On-line*, la quale - affermando in motivazione che il riferimento normativo «alla nozione di "attività" qualificata dal carattere commerciale» postula «necessariamente una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la stretta relazione funzionale ... tra l'atto di acquisto a quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di una serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene funzione della successiva vendita (ed in relazione a tali presupposti bene può configurarsi ... il carattere speculativo della operazione, rimanendo evidentemente estraneo a tale accertamento ogni riferimento ad imperscrutabili moventi psicologici del contribuente)» - ha confermato, sia pure implicitamente, l'equivalenza tra accertamento della "commercialità" dell'operazione di vendita dell'opera d'arte ed accertamento dell'intento speculativo perseguito per il tramite dell'operazione medesima, intento certamente sussistente allorché sia data prova della preordinazione dell'atto di acquisto alla successiva rivendita.

(36) Come detto, l'art. 76 del D.P.R. n. 597/1973 disponeva, ai fini che qui interessano, che «Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse ... Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria: ... 3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato e in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni».

tiva, tratta da altra prova diretta, sarà l'oggetto di quest'ultima il necessario presupposto dell'indagine *de qua* (questo essendo il fatto, l'accadimento o la circostanza idonea a legittimare, sebbene presuntivamente, il giudizio di esistenza, o al contrario di inesistenza, dell'intento speculativo) (37).

Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.

Anzitutto, poiché gli artt. 55 e 67, primo comma, lett. *i*), del TUIR, impiegano il termine "attività" – e non il termine "atto" – e poiché detto termine presuppone il compimento di, almeno, due atti (38), appare corretto ritenere la non sussumibilità nel paradigma della "attività commerciale" dell'atto di vendita, ovvero della pluralità di atti di vendita, non preceduti da uno o più atti di acquisto a titolo oneroso.

Altrettanto, allorché l'opera d'arte sia, ad esempio, ricevuta in eredità o a seguito di una disposizione dettata da spirito di liberalità, la successiva vendita, non rilevando quale "attività commerciale" (nemmeno occasionale), altro non è se non un (singolo) atto di dismissione patrimoniale (39).

Del tutto condivisibili, quindi, le conclusioni cui è pervenuta la prassi amministrativa laddove, chiamata a pronunciarsi sull'eventuale imponibilità dei proventi così conseguiti, ha qualificato alla stregua di "semplice operazione di dismissione patrimoniale" la vendita, da parte di un ente non commerciale, delle

(37) In altri termini: "presupposto" della prova indiretta è sempre una prova diretta, vertente sui fatti (c.d. "fatti secondari") da cui trarre la presunzione i quali, come noto, non possono essere - a loro volta - provati per via di presunzione, atteso il divieto della c.d. "praesumptio de praesumpto". In tal senso, si veda, da ultimo Cass., sez. I, 15 gennaio 2016, n. 613, in *Boll. Trib. On-line*, la quale ha ribadito che «essendo le presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2727 c.c. le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa della certezza e della concretezza, laddove con la c.d. praesumptio de praesumpto si utilizza illegittimamente una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione».

(38) In tal senso G. FALSITTA, *Alcune puntualizzazioni in tema di "attività commerciali non abituali", di operazioni speculative isolate e di "capitali gains"*, in *Rass. trib.*, 1990, 93.

(39) Si veda, al riguardo, Cass. n. 21776/2011, cit., la quale in motivazione ha affermato che «La norma fiscale - come ha avuto modo di osservare anche la dottrina - fa espresso riferimento alla nozione di "attività" qualificata dal carattere commerciale: ciò, da un lato, consente di escludere quelle condotte che si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso, atteso che la predetta nozione implica necessariamente una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la stretta relazione funzionale - verificata in base a concreti elementi circostanziali tra l'atto di acquisto a quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di una serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene funzione della successiva vendita (ed in relazione a tali presupposti bene può configurarsi, contrariamente a quanto assume l'Agenzia delle entrate, il carattere speculativo della operazione, rimanendo evidentemente estraneo a tale accertamento ogni riferimento ad imperscrutabili moventi psicologici del contribuente); dall'altro impedisce di assoggettare alla imposta sui redditi qualsiasi "atto" produttivo di incremento di ricchezza (come nella specie, singoli atti di compravendita) ove lo stesso non sia riconducibile ad esercizio - sia pure non abituale - di "attività" commerciale».

opere d'arte ricevute a titolo di liberalità (40).

Se è vero, come detto, che gli artt. 55 e 67, primo comma, lett. *i*), del TUIR, impiegano il termine "attività" – e non il termine "atto" – e se è vero che detto termine presuppone il compimento di, almeno, due atti, non è meno vero che l'operazione concretizzantesi nella sequela «acquisto dell'opera d'arte – rivendita dell'opera d'arte» non deve, necessariamente, essere ricondotta al paradigma della "attività commerciale", ben potendo la stessa essere caratterizzata da circostanze ed accadimenti da cui fondatamente inferire l'assenza dell'intento speculativo.

Il riferimento è, avanti tutto, al lasso temporale intercorso tra l'acquisto e la rivendita dell'opera d'arte.

Del resto, se è "collezionista privato" colui che, nella compravendita di un'opera d'arte, è mosso dall'intento di ottenere l'opera d'arte per goderne la bellezza, ben difficilmente potrebbe affermarsi la sussistenza di tale finalità satisfattiva laddove l'opera d'arte sia rimasta nella disponibilità del contribuente per un lasso di tempo esiguo (41).

Finalità che, viceversa, deve essere affermata allorché acquisto e rivendita sono stati posti in essere in tempi diversi, non concomitanti, essendo indubbio che la prolungata "disponibilità" dell'opera comprova, sia pur presuntivamente, manifestazione della volontà di godere della stessa, non già la preordinazione dell'acquisto alla successiva rivendita.

A differenza del trascorrere del tempo, è possibile ravvisare altri accadimenti e circostanze che, sebbene possano verificarsi nel tempo del possesso dell'opera, appaiono, se isolatamente considerate, prive di rilevanza ai fini dell'accertamento della commercialità, o meno, della vendita dell'opera medesima.

Si pensi, ad esempio, ai costi accessori alla detenzione dell'opera d'arte, quali le spese di custodia, di restauro, e di assicurazione: poiché trattasi di accadimenti che, di per sé considerati, paiono corroborare tanto l'affermazione dell'intento speculativo, quanto l'affermazione contraria, la scelta tra l'una ovvero l'altra opzione non può che essere il risultato di una valutazione coinvolgente anche altri elementi dotati di maggiore valenza e pregnanza.

Così, se è vero che, come detto, è "collezionista privato" colui che, nella compravendita di un'opera d'arte, è mosso "da uno spirito culturale" e se è vero che, come parimenti detto, la sussistenza di tale fi-

(40) Si veda, al riguardo, la ris. 24 gennaio 2001, n. 5/E, in *Boll. Trib. On-line*. In essa, allo specifico quesito circa la imponibilità - quali redditi «derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente» - dei proventi scaturenti dalla vendita tramite asta di tutte le opere ricevute donandi causa, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che «le opere d'arte oggetto della vendita all'asta sono state offerte dagli autori, in luogo di valuta, allo scopo di assicurare all'ente le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività volte al raggiungimento dei propri fini istituzionali. Si è dell'avviso, pertanto, che l'operazione prospettata non realizzi una attività commerciale in quanto non è ravvisabile nella stessa l'elemento dell'intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale».

(41) In tal senso Comm. trib. reg. della Toscana, sez. XVII, 22 ottobre 2005, n. 101, in *Boll. Trib. On-line*, che esclude la preordinazione dell'atto di acquisto del bene alla successiva rivendita in ragione del lungo arco temporale intercorso tra i due negozi.

nalità satisfattiva può essere desunta dall'ampio lasso di tempo intercorso tra l'acquisto e la successiva vendita dell'opera medesima, la circostanza che, in costanza del possesso della stessa opera, sono stati sostenuti taluni dei predetti costi non muta l'esito dell'accertamento dell'assenza di "commercialità".

Analogamente è a dirsi, a giudizio di chi scrive, riguardo al valore dell'opera compravenduta, atteso che, quand'anche di particolare rilevanza, la dimensione economica dell'operazione è circostanza che, di per sé, non può certo condurre né all'affermazione della commercialità dell'operazione medesima, né al diniego della finalità speculativa (42).

Salvo, infatti, non voler ritenere tassabili i proventi scaturiti da qualsivoglia operazione "economicamente rilevante", non può sottacersi come l'eventuale "ingente valore economico" dell'opera compravenduta è circostanza che, al più, potrebbe fornire la corretta "lettura" di ulteriori accadimenti che, se isolatamente considerati, potrebbero legittimare la (erronea) affermazione della "commercialità" della compravendita.

Paradigmatica, al riguardo, l'ipotesi della cessione dell'opera d'arte realizzata per il tramite di soggetti terzi (ad esempio, una casa d'asta) cui è riconosciuto un compenso per l'attività prestata: atteso che detta particolare modalità di cessione dell'opera potrebbe far presumere la finalità speculativa, è indubbio che diversamente deve concludersi allorché a tanto si provveda proprio in ragione dell'ingente valore economico del bene che, come tale «non può essere certo affidato a "mani inesperte" né si può pensare si possa facilmente cedere fra privati» (43).

Diversamente, legittimano l'affermazione della sussistenza di una attività commerciale (e, quindi, dell'intento speculativo), circostanze quali il numero delle operazioni effettuate (44), tanto più se poste

(42) Si veda, al riguardo, Comm. trib. prov. di Torino, sez. III, 19 aprile 2018, n. 351/3/18, in *Boll. Trib. On-line*, la quale, nell'affermare che «la vendita delle autovetture cui si riferisce l'addebito, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, non può essere considerata un'operazione commerciale», ha precisato, con riguardo alla inidoneità del mero "dato economico" della vendita sottoposta al proprio vaglio a decretare la commercialità, o meno, della medesima vendita, che «i ricorrenti hanno escluso che la vendita oggetto di addebito possa essere considerata un'operazione commerciale considerando che la società Alfa di fatto non svolgeva alcuna attività commerciale, essendosi di fatto limitato il fondatore al progressivo acquisto, motivato dalla sua specifica passione, di autovetture di particolare pregio. Per quanto possa attribuirsi una certa rilevanza economica all'operazione, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme incassate dalla vendita delle diverse autovetture, non pare smentito il fatto che si trattò di vendita ad un'unica società acquirente con inevitabile contenimento dei prezzi stabiliti per ciascuna di esse, rispetto a quelli che potevano essere conseguiti con una vendita parcellizzata» (con riguardo alla sentenza in rassegna si veda anche la successiva nota 43).

(43) Così Comm. trib. I grado di Trento, sez. II, 27 novembre 2017, n. 191, in *Boll. Trib. On-line*.

(44) In tal senso Comm. trib. II grado di Trento, sez. I, 10 settembre 2013, n. 72, in *Boll. Trib. On-line*, che, nell'affermare la sussistenza di una attività commerciale, per di più organizzata nella forma di impresa, ha stigmatizzato «l'elevato numero delle transazioni, 73 in quattro mesi e mezzo dell'anno 2005, in ben 608 nell'anno 2006 ed infine in 208 sino alla data del 16 ottobre 2007» e Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. LXVI, 2 marzo 2015, n. 727,

in essere in un arco temporale particolarmente ampio, ovvero aventi ad oggetto beni differenti (45), trattandosi, a ben vedere, di accadimenti che mal si conciliano con il collezionismo (46).

Nessun dubbio, poi, che comprova la sussistenza di nesso eziologico fra il reperimento dell'opera d'arte e la successiva rivendita, l'ipotesi di "acquisto su commissione" (47).

Analogamente è a dirsi laddove l'acquisto dell'opera d'arte sia stato posto in essere con l'ausilio del credito bancario, contratto nella consapevolezza di poter rivendere il bene in un arco di tempo circoscritto (48).

Poiché compete all'Amministrazione finanziaria la dimostrazione della sussistenza dell'attività commerciale (presupposto della tassazione) e dell'ammontare dei redditi non dichiarati, ben si comprende come l'onere di provare – ancorché mediante presunzioni – l'intento speculativo gravi sulla medesima Amministrazione finanziaria, tenuta a dimostrare anche uno solo (purché grave e preciso) (49) dei già indicati

in *Boll. Trib. On-line*, che ha rilevato attività d'impresa e non di collezionista in quanto «il contribuente nel corso di tre anni ha ceduto 252 opere d'arte alla società ... nonché ha ceduto pure i diritti d'autore dietro corrispettivo per la realizzazione di 780 opere».

(45) In tal senso si veda Cass., sez. trib., 31 marzo 2008, n. 8200, in *Boll. Trib. On-line*, che ha confermato la decisione del Giudice del Merito circa la non configurabilità di attività di collezionismo allorché trattasi di transazioni ingenti per importi e per numero di operazioni effettuate ed aventi ad oggetto differenti tipologie di beni. Si veda anche Comm. trib. prov. di Torino n. 351/2018, cit., la quale, nell'affermare che «la vendita delle autovetture cui si riferisce l'addebito, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, non può essere considerata un'operazione commerciale», ha evidenziato che «l'Ufficio ha ... attribuito natura commerciale alla sola operazione di smobilizzo della collezione d'auto da essi ereditata, considerando la particolare rilevanza economica della stessa, ma senza tener conto del prevalente proposito di liquidazione e della totale assenza di impostazione speculativa. Diverse considerazioni avrebbe imposto invece l'avvio di una sistematica e lucrosa attività di progressiva cessione sul mercato, mediante intensi contatti commerciali, a soggetti privati o ad operatori del settore, finalizzata a conseguire il miglior prezzo possibile di ciascuna delle numerose autovetture che costituivano la collezione in argomento. Pare potersi escludere che ciò si sia verificato e non è smentito l'assunto della difesa secondo cui i ricorrenti, proprio rinunciando a tale possibilità, procedettero ad uno sbrigoativo smobilizzo "accontentandosi" di un introito, pur consistente, ma sicuramente inferiore a quello che avrebbe potuto essere conseguito promuovendo un'appropriata attività commerciale».

(46) Si veda, in dottrina, A. GATTO, *Imposte sui redditi. I redditi da cessione di oggetti da collezione*, in *Rass. trib.*, 2017, 828 e seguenti, secondo il quale, ai fini dell'affermazione della finalità speculativa, possono essere valorizzate anche «la circostanza che il soggetto abbia svolto precedentemente attività di mercante d'arte o di antiquariato, la circostanza che un soggetto nello stesso periodo d'imposta abbia impiegato un cospicuo capitale per l'acquisto di beni per poi rivenderli ad una pluralità di persone».

(47) In tal senso S. SPINIELLO - M. BISOGNO, *Compravendite di opere d'arte tra privati: il difficile confine tra speculazione e collezionismo*, in *il fisco*, 2017, 36, 3431 ss.

(48) In tal senso S. SPINIELLO - M. BISOGNO, *op. cit.*

(49) Si veda sul punto Cass., sez. trib., 15 gennaio 2014, n. 656, in *Boll. Trib. On-line*, secondo cui «nel giudizio conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a

indici di inferenza.

Diversamente, è onere del contribuente provare l'insussistenza dell'attività commerciale e, quindi, dell'intento speculativo, confutando l'argomento inferenziale *ex adverso* addotto.

È d'uopo infine segnalare che nella prima versione della bozza di legge per il bilancio per il 2018 del 18 ottobre 2017 era prevista una norma di interpretazione autentica dell'art. 67 volta a tassare i guadagni derivanti dalla vendita di oggetti d'arte. Tale modifica normativa non è stata però approvata (50).

7. *Una recente giurisprudenza di merito: Commissione tributaria I° grado di Trento, sez. II, 27 novembre 2017, n. 191/02/2017*

Rappresenta ottima sintesi delle superiori considerazioni la sentenza qui in commento, intervenuta per dirimere la controversia sorta, tra l'altro, in merito all'assoggettamento a tassazione, ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. i), del TUIR, del provento scaturito dalla cessione ad una nota galleria d'arte di un dipinto a firma di Antonio De Chirico, cessione che, secondo la prospettazione offerta dal Contribuente, ben lungi dall'aver perseguito finalità speculative, altro non era se non un mero atto di dismissione patrimoniale, posto in essere al solo fine di «*consegnare agli eredi una quota di eredità non altrimenti divisibile (proprio in ragione della sua specifica ed indivisibile entità)*» (51).

Ritenuta dall'Amministrazione finanziaria espressione di una attività commerciale non abituale, la cessione in rassegna è stata qualificata dalla Commissione tributaria alla stregua di un'operazione di «*assoluta occasionalità*» posta in essere in «*assenza della caratteristica di commercialità*»: tanto la predetta Commissione ha affermato muovendo dall'assunto per cui «*non solo l'Agenzia non ha fornito prova della "commercialità" dell'operazione, ma ne ha fondato il presupposto su erronee valutazioni e considerazioni*».

Ben lungi dal considerare isolatamente le circostanze e gli accadimenti inerenti la cessione dell'opera d'arte, la Corte di merito ha fatto propria una lettura congiunta dei medesimi, valorizzando ciascuno di essi nel complesso dell'operazione economica sottoposta al proprio vaglio.

Così l'indubbia rilevanza economica dell'opera in rassegna e, più nel dettaglio, l'elevato valore acquisito dalla stessa negli anni di possesso del contribuente, circostanze che, di per sé considerate, avrebbero potuto (o dovuto, come ritenuto dall'Amministrazione finanziaria) legittimare l'affermazione dell'intento speculativo, sono state impiegate dal Collegio trentino a spiegazione del giudizio di non imponibilità dei proventi generati dalla cessione: «*Risulta infatti*

fronte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729 c.c., comma 1, e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, si esprimano al plurale, come anche il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave».

(50) Si veda, al riguardo, S. TRETTEL, *Investimenti in arte: ancora lontana la distinzione tra speculatori occasionali e collezionisti*, in *il fisco*, 43, 2017, 4142 ss.

(51) Cfr. Comm. trib. I grado di Trento n. 191/2017, cit.

del tutto credibile che la vendita del dipinto di De Chirico, così come dell'altra di minore rilievo economico, sia stata una operazione realizzata al solo fine di "consegnare" agli eredi una quota di eredità non altrimenti divisibile (proprio in ragione della sua specifica ed indivisibile entità) e le modalità di cessione si giustificano ampiamente per l'originalità e particolarità dell'operazione. Un quadro di tale rilevanza non può certo essere affidato a "mani inesperte" né si può pensare si possa facilmente cedere tra privati, non essendo verosimile avere conoscenza di soggetti "qualificati" cui poterlo offrire. La scelta di affidare la vendita ad una casa d'aste si giustifica dunque ampiamente sia per la ricerca dell'acquirente sia per la ricerca del maggior ricavo possibile, cosa del tutto legittima anche in presenza di una operazione che, più che occasionale, può definirsi "unica". Non va pretermesso che l'acquisto era stato fatto oltre venti anni prima, che il contribuente non commercia in opere d'arte neanche saltuariamente, come la vendita sia stata ampiamente motivata e giustificata, come non sia stato posto in dubbio neanche dall'Agenzia che l'operazione economica fosse pressoché unica nel suo genere e non riconducibile ad attività propria del contribuente».

Nella perfetta applicazione delle regole poste a presidio del ragionamento presuntivo e, più in generale, delle modalità di valutazione delle prove risiede, a giudizio di chi scrive, l'indubbio merito della pronuncia in esame.

Se, infatti, si conviene che l'accertamento della sussumibilità della cessione di un'opera d'arte nel paradigma della «*attività commerciale*» si risolve nell'accertamento della finalità speculativa perseguita attraverso la cessione medesima e se si conviene che detta finalità non può che essere oggetto di prova indiretta o presuntiva, ritratta da altra prova diretta, deve necessariamente affermarsi che le circostanze e gli accadimenti devono essere rettamente e rigorosamente valutati: prima considerando analiticamente ciascuno di essi, per scartare quelli eventualmente privi di intrinseca rilevanza (perché privi dei caratteri della precisione e della gravità); poi procedendo ad una valutazione complessiva, globale ed unitaria, tendente ad evidenziarne i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo.

Talché, pur se indubbia era la rilevanza economica del bene ed indubbio era il valore dal medesimo acquisito al tempo della cessione, parimenti indubbio era l'ampio lasso di tempo trascorso dall'acquisto dell'opera medesima (52), l'essere l'operazione economica «*unica nel suo genere*» ed il non essere, la medesima, espressione della «*attività propria del contribuente*» (53).

Non solo. Ma se indubbia era la molteplicità delle

(52) Così infatti afferma la sopra citata Comm. trib. di Trento: «*Non va pretermesso che l'acquisto era stato fatto oltre venti anni prima*».

(53) Per vero, l'essere l'operazione economica «*unica nel suo genere*» ed il non essere, la medesima operazione, espressione della «*attività propria del contribuente*» sono circostanze che il Collegio trentino afferma non essere state contestate nemmeno dall'Amministrazione finanziaria.

operazioni poste in essere ai fini della vendita (54), detta circostanza trovava coerente spiegazione nel non essere il contribuente commerciante *“in opere d'arte neanche saltuariamente”* (55) e, quindi, nella necessità del medesimo, anche in ragione dell'ingente valore economico del bene, di ricercare un acquirente e di massimizzare il profitto quale *«cosa del tutto legittima anche in presenza di una operazione che, più che occasionale, può definirsi unica»* (56).

(54) Affidata, come è dato desumersi dal testo della sentenza, ad una casa d'aste.

(55) Così afferma la prefata Comm. trib. di prime cure di Trento: *«Non va pretermesso che ... il contribuente non commercia in opere d'arte neanche saltuariamente»*.

(56) Così afferma ancora la Comm. trib. I grado di Trento n. 191/2017: *«Un quadro di tale rilevanza non può certo essere affidato a “mani inesperte” né si può pensare si possa facilmente cedere tra privati, non essendo verosimile avere conoscenza di soggetti “qualificati” cui poterlo offrire. La scelta*

In conclusione: attraverso una valutazione unitaria di tutte le predette circostanze, tesa ad integrare ciascuna di esse con le altre, la Corte di merito di Trento ne ha evidenziato la complessiva convergenza verso un unico possibile significato dimostrativo, quello cioè della *“assenza della caratteristica della commercialità”* dell'operazione realizzata dal contribuente, con conseguente annullamento dell'impugnato atto di imposta.

Dott. Andrea Brignoli – Avv. Matteo Faggioli

di affidare la vendita ad una casa d'aste si giustifica dunque ampiamente sia per la ricerca dell'acquirente sia per la ricerca del maggior ricavo possibile, cosa del tutto legittima anche in presenza di una operazione che, più che occasionale, può definirsi unica».